

VOTO

Per la successione obliqua nei feudi della Sicilia

Il Re nostro Signore, nell'istesso tempo che per mezzo di una Prammatica ha stabilita l'esatta osservanza della Costituzione feudale nel Regno di Sicilia, tanto finora trascurata per la sinistra interpretazione, che da taluni davasi al Capitolo *Volentes*, e nell'istesso tempo che ha dichiarato di non essersi punto dall'anzidetto Capitolo alterata la natura de' feudi in quel Regno, quindi d'essere riversibili al Fisco in mancanza de' legittimi successori in grado, qualunque fosse stata la forma della lor concessione, si ha riserbato di dichiarare ancora quali siano le persone, che nelle successioni oblique, o sia nella linea collaterale, venghino abilitate dal Capitolo *si aliquem* del Re Giacomo d'Aragona a potervi succedere.

Or dovendo io, sulla dichiarazione da farsi per espresso ordine sovrano, manifestare il mio sentimento, considero che nella ragion feudale pria dell'Imperadore Corrado il Salico non conosceasi affatto successione collaterale ed obliqua. Questi fu il primo, che abilitò il fratello superstite a succedere nel feudo paterno solamente del fratello defunto¹. Indi l'Imperador Lotario con la celebre Costituzione promulgata quando fu in Italia *ante januas Beatiss. Petri Apostoli* l'estese anche al patruo.

Cominciossi poi ad estendere la successione collaterale fino al settimo grado². Anzi si pretese fino all'infinito rispetto a maschi discendenti dal primo concessionario³.

¹ Murat. tom. 1, par. 2, delle Leggi Longobarde.

² Consuet. Feud. lib. 1, tit. 8, § 2.

³ Consuet. Feud. lib. 1, tit. 1, § 1, in fin. Cujac. tit. 34, lib. 4, de Feud.

Tutte queste cose benchè riguardassero i feudi minori pure l'anarchia, che avea preso piede in Italia per la debolezza degl'Imperadori d'Occidente, era la cagione che si usurpasse anche pe' feudi di dignità. *Item in Feudo Comitatus, vel Marchiae, vel aliarum dignitatum non est successio secundum rationabilem usum, sed hodie hoc est usurpatum*¹. Checchè sia di ciò, che ha rapporto agli usi feudali, sembra che poco o nulla possa influire al rischiaramento di quel punto, che in oggi per ordine del Re assi ad esaminare.

Nella rimostranza de' 20 luglio 1786 sulla riversione dei feudi della Sicilia ulteriore al Regio Fisco cennai, che per la mancanza de' libri defetarii nulla con sicurezza si può asserire circa la polizia stabilita da' Normanni, che furono i primi ad introdurre i feudi, e la ragion feudale in quell'Isola; nè le poche Costituzioni dei medesimi, che leggonsi nel nostro Codice sono a tal uopo bastevoli; ond'è che bisogna rapportarsi soltanto alla Costituzione *ut de successionibus* dell'Imperador Federigo II, che fu emanata a fine di togliere qualunque dubbio, che mai potesse tal materia contenere; ed è presso di noi così nell'uno come nell'altro Regno la legge costituzionale, da cui dobbiamo pigliar la norma circa la trasmissione de' feudi.

Colla medesima non si ammette successione obliqua del feudatario defunto senza discendenti, se non che solo nella persona del fratello e della sorella se il feudo sia nuovo; ed essendo antico o sia paterno son chiamati anche i figli del fratello: *Filii autem fratrum in his, quae comunis Patris fuerunt avi eorum scilicet, idem jus quod Pater eorum habeant*. Ad eccezion di costoro tutte le persone congiunte in grado ulteriore sono letteralmente escluse: *In ulteriori autem gradu positus, scilicet filiis Nepotum ex fratribus, et sequentibus, in his etiam, quae comunis proavi fuerunt, successio non defertur*.

¹ Consuet. Feud. lib. 1, tit. 13.

Questa legge, dopo che dell'Isola di Sicilia se ne formò un Regno distinto e separato dal Regno di Napoli, fu elargata dal Re Giacomo d' Aragona col Capitolo *si aliquem*, e la successione obliqua dai figli si estese fino ai trinepoti del fratello. *Si aliquem* (son parole del Capitolo) *a nostra Curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium nullo herede legitimo per lineam descendentem, sed fratre seu ejus liberis superstitibus mori contingat; si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri comunibus, vel non comunibus pervenerunt ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad Trinepotem ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti.*

Nè la Costituzione dell'Imperador Federigo nè il Capitolo del Re Giacomo, tutto che permettessero nell'advisata maniera la successione obliqua, ammisero retrogradazione.

La successione retrograda è contro la natura de'feudi. *Successionis feudi talis est natura, quod ascendentes non succedunt*¹. Anzi la cennata Costituzione, nell'atto che abilita i fratelli e le sorelle, espressamente esclude il padre: *Fratres, et sorores in capillo, excluso etiam comuni patre superstite, omnino succedunt*². E lo stesso Imperador Federigo II, con altra sua legge, ragionando della successione ne'beni de'forgiudicati a pro degli ascendenti, espressamente n'ecceituò i feudi. *Nisi feuda sint ex concessione nostra, vel alio justo titulo acquisita, in quibus ascendentes liberis non succedunt*³.

Non ostante ciò, in bocca di taluni del foro siculo corre l'erronea massima, che per lo Capitolo *si aliquem* la successione collaterale siasi estesa sino al sesto grado. Questa è una fallacia quanto grande altrettanto al Fisco pernicioso. Il Capitolo elargando la Costituzione

¹ Cap. 1, tit. 50, de nat. succession. feud.

² Const. ut de success. — ³ Const. forjud. bon.

non ammise indefinitamente i congiunti collaterali in sesto grado, ma soltanto que' congiunti collaterali di sesto grado, che derivano dal fratello del defunto feudatario: *Frater, aut ex liberis ejus usque ad trinepotem.*

Che infinita differenza vi sia tra queste due proposizioni ben si comprende da chiunque rifletta a quel gran numero di persone, che contengonsi fra il sesto grado di congiunzione collaterale in tutta la sua estensione, e quanto sia ristretto il numero di coloro, i quali discendono dal fratello del defunto fino al trinepote; val quanto dire fino al sesto grado.

Nè giova obiettare le ulteriori parole, che nell'anzidetto Capitolo si leggono: *Ad successionem feudi omnibus personis feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis.* Per darci una tale intelligenza, cioè a dire che mercè le medesime tutt'i congiunti tra il sesto grado della linea collaterale sono abilitati a succedere, bisognerebbe ammettersi la retrogradazione che, come di sopra ho accennato, è contro la natura de'feudi, che l'Imperador Lotario ammise nella sola persona del patruo, e che poi dalle nostre Costituzioni non solo non fu adottata, ma espressamente fu esclusa anche nella linea ascendente. Se resta escluso il padre, ed in conseguenza l'avo, l'atavo e tutta la linea ascendente, sarebbe una mostruosità l'ammettersi il patruo e l'amita magna, il propatruo e la proamita magna, e la loro discendenza.

Il Capitolo non fece altro che elargare la Costituzione che nella linea collaterale considerò non già gradi ma persone, cioè fratello e sorella e figli del fratello ne'feudi antichi, e l'elargazione fattane dal Capitolo si fu dai figli del fratello fino al trinepote. Quando la legge abilita certe designate persone di un grado, non s'intendono indistintamente comprese tutte coloro che lo compongono, ma soltanto quelle, di cui si fa espressa menzione. È tanto vero ciò che nel Regno di Napoli, tuttochè Andread'Isernia (che molte volte con suoi comentì non

so se illustri o soverta le nostre Costituzioni) cercasse di favorire la persona del patruo, pure non fu mai ammessa se non che per una speciale grazia accordata da Ferdinando il Cattolico, e confermata poi dall'Imperador Carlo V: *Quia* (al dir del Reggente Rovito) *revera Patruus non includebatur, quantumvis esset in tertio gradu, dum Patruus persona in Constitutione non erat expressa, opus fuit impetrare novam gratiam pro inclusione Patruus, prout impetrata fuit anno 1507 a Rege Cattolico, et confirmata per Caesaream Majestatem anno 1532:*

Abilitato in tal fatta il patruo nel Regno di Napoli alla successione feudale, sembrava che dovesse rimanere abilitata anche l'amita, la qual era nell'istesso grado e dell'istesso genere d'agnazione, e pure non fu così; e per la medesima ci fu d'uopo di un'altra espressa grazia: *Item quia adhuc incluso Patruo, non propterea includebatur amita, licet esset in eodem gradu, et genere agnationis conjuncta, opus fuit denuo impetrare novam gratiam pro inclusione amitae.* Lo stesso accadde pei figli della sorella; la Costituzione parla solo de'figli del fratello: *Constitutio ut de successione enumerat personas non gradus, et ideo cum personae filiorum fratrum tantum enumerentur, et non filii sororum, hi non censentur inclusi, quemadmodum, et de Patruo fuit antiquis temporibus disputatum* ¹.

Posto ciò, con chiarezza si vede che le di sopra riferite parole debbono unicamente rapportarsi ai discendenti del fratello, ch'erano stati dal Capitolo nominatamente espressi, e non già ad altre persone, tutto che fossero congiunte nell'istesso grado: come appunto nei termini della Costituzione non valse al patruo l'essere nell'istesso grado del nipote, così non può valere al medesimo ed agli altri collaterali dell'ordine superiore il Capitolo, che di loro non fa espressa menzione: *Non*

¹ Rovit. Prag. II. de feud. Mont. in repet. in cap. Imper. § practerea ducatus num. 87.

esse verum Constitutionem ut de succes. non tam considerare personas, quam gradus; imo contra: quod evidenter probatur ratione, et regia decisione; ratione, nam motivum Andreae procederet si prius Imperator in dicta Constitutione ut de succes. gradum collateralium vocasset vel ex eo vocasset filios fratrum quia in tertio gradu essent, sed nihil horum fecit Imp. sed filios fratris, eosque in locum Patris vocavit, unde quod postea subiecit in ulteriori autem gradu positos intelligi, et restringi secundum dictum speciale praecedens, scilicet ut transversales descendentes ultra tertium constituti gradum, non succederent.... decisione probatur, illa scilicet Ferdinandi I, qui amitam in tertio gradu constitutam exclusit, ut ex apostilla Bartholomei de Capua refert Bottis ad Const. ut de succes. ¹.

Siccome il Capitolo a norma della Costituzione enumera pria le persone, che abilita a succedere e non i gradi; così le parole ulteriori alle persone unicamente contemplate son riferibili e non mai ai gradi.

Il non aver posto a ciò mente ha dato occasione a quei pochi autori siculi, che parcamente han trattato questo punto, d'inciampare in tale errore.

Che sia così basterà dare un'occhiata al breve commento, che il vecchio Perno scrisse sul Cap. *si aliquem*. Non saprei dire se in quel dettato sieno più gli errori che le parole: a me sembra un ammasso di equivoci e d'incongruenze, che quanto più si legge tanto meno si intende, e che in sostanza sul falso presupposto che il Capitolo ragioni dei gradi e non di persone, fonda tutto il suo raziocinio, o per dir meglio il suo paralogismo.

In fatti quando comincia ad interloquire sulle trascritte parole, dice: *videtur hic loqui de successione majorum transversalium ad minores*; e fin qui dice bene, ma poi soggiunge: *idest sicut majores patruis, ita patruus succedant nepotibus, et sic eodem ordine scilicet pa-*

¹ Ursill. de success. par 2, quaest. 7, art. 3, fol. 155.

ri. Io credo che mai siasi usato più male a proposito l'id est di quello che l'usa il Perno in questa occasione; e sentasi di grazia quali sono le ragioni, che lo mossero ad usarlo: *Et moveor, quia hoc primo benignius est; secundo ut addat casibus praecedentibus e contra; tertio quia dicit omnibus personis; quarto quia dicit simili gradu, ergo cum illo eodem praecedent; quinto, quia ratio est, ubi idem gradus, et qualitas servetur inter eos; et quod dicit eodem ordine expone, scilicet desursum deorsum, et deorsum sursum, est idem in ordine, et maxime quia sicut nepos succedit Patruo, ita eque Patruus Nepoti: et equum est, ut succedat secundum Andream de Isernia, qui allegat bonas rationes, et hoc in Constit. ut de successionibus¹.*

Di sopra si è veduto che della dottrina d'Andrea d'Isernia per l'ammissione del patruo, alla quale unicamente si rapporta il Perno, nel Regno di Napoli meritamente non si ebbe mai alcun conto; e se altro appoggio non ha quest'errore, se non che l'aver il cenato Perno due o tre degli antichi scrittori Siciliani, ingannati dalla dottrina d'Isernia detto, che il Capitolo *si aliquem* parla, e si riferisce ai gradi², è inutile, che io mi dilunghi in confutarli: la confutazione trovasi fatta dall'intera scuola de' scrittori Napoletani parlando della Costituzione *ut de Succes.*, e trovasi autorizzata dalle grazie, che da tempo in tempo il baronaggio di detto Regno ha dovuto implorare pria per l'ammissione del patruo³, indi dell'amita e di loro figli⁴, e finalmente del quinto grado⁵. E qui soltanto debbo aggiungere che lo stesso Perno entrò in diffidenza di ciò che avea detto; in fatti dopo le di sopra rapportate sue parole soggiunse: *occurrit etiam, et tertius intellectus, qui mihi noviter occurrit legendo, textum hunc loqui, quando plu-*

¹ Pern. in Cap. si aliquem v. Personis.

² Cumi. in Cap. si aliquem v. gradu. Petrus de Gregor. de Conces. Feud. par. 4, quest. 12, num. 8. — ³ Prag. 6 et 12, de Feud.

⁴ Prag. 29, eod. tit. — ⁵ Prag. 37, dic. tit.

res, sicut de his personis propositis, scilicet fratre, et liberis qui sunt defuncto conjuncti pari gradu, et determinari quod ii pariter admittuntur, nisi inter viventes jure francorum.

A tal proposito è cosa degna a riflettersi quel che accadde nel 1747 in questo Regno. Tra le altre grazie che si dimandarono si fu l'ampliamento nella successione feudale: *E tanto più* (son parole della supplica) *sperano dal magnanimo cuore di V. M. questa singolar grazia, quantochè non ostante la Costituzione ut de Succes., la quale restringe il jus comune al terzo grado, contuttociò nel Regno di Sicilia ultra pharum la successione feudale sta ampliata insino al settimo grado inclusive. Il Re Cattolico, che sapeva molto bene che nè la Costituzione nè il Capitolo che l'elargò nella Sicilia ultra pharum, si rapportino a gradi ma a certe designate persone, non volle accordarlo; e saggiamente su di tal dimanda scrisse: S. M. re maturius perpensa providebit¹.*

Che mostruosa dissonanza è il sentirsi che il patruo a cagion d'esempio nella Sicilia citeriore (prescindendo dalla grazia) sarebbe escluso perchè la Costituzione parla di persone e non di gradi, ed all'incontro è ammesso nella Sicilia ulteriore perchè la stessa Costituzione parla di gradi e non soltanto di persone? Dicasi il vero che quivi l'oscitanza usata per lo passato da ministri fiscali ha dato occasione d'introdursi, e di farsi valere massime erronee, assurde ed al sommo pregiudizievoli alla ragione dello Stato.

Con le medesime non solo darebbesi luogo ad una indefinita retrogradazione fino al sesto grado nella linea obliqua, ma di più ne seguirebbe un altro sconcerto. Il Capitolo *si aliquem* fu dal Re Federigo d'Aragona interpretato d'aver luogo tanto pe' feudi aviti e paterni, quanto pe' feudi nuovi, che trovavansi conceduti². Quando dunque vogliasi aver riguardo ai gradi di con-

¹ Prag. 41, eod. tit. — ² Cap. Constit. Regis Feder.

giunzion collaterale, e non già alle persone soltanto dalla legge espresse, dovremmo dire che per lo Capitolo *si aliquem* sarebbero anche ammessi nel feudo o nuovo o paterno l'avuncolo, la matertera, l'avuncolo e la matertera magna, i consobrini ec., perchè questi sono in egual grado del patruo, dell'amita e del patruo magno, dell'amita magna, de' patrueli ec., il che sarebbe il colmo della stravaganza nella ragion feudale.

Tra gli esempi, che mi riuscì di rinvenire nel Capibreve di Gio: Luca Barberio, e rapportai nella di sopra cennata mia rimostranza, ce ne sono ben quattro che a meraviglia confermano il mio assunto.

Si scorge dal primo che per la morte d'Antonello Cirino senza discendenti, il feudo di Melelau o sia la Favara si devolvè alla Regia Corte, non ostante che fossero superstiti i suoi genitori, che rimasero dal Fisco esclusi¹.

Il secondo ci dimostra che, per la morte di Manganello di Baudo anche senza discendenti, in esclusione del padre e dell'amita, la Regia Corte s'incorporò il feudo delle Targe².

Si ha dal terzo che, per la morte di Giacomo Agromonte, la di lui madre con tre uniformi giudicati fu esclusa dalla successione del feudo di Faverchi, di cui il Fisco dispose³.

Finalmente il quarto ne dimostra che Bernardo Incarnerio, per abilitare alla successione del feudo di Nafittia da lui acquistato i figli di suo fratello, ebbe bisogno d'implorare l'espresso regio assenso, che graziosamente gli fu accordato⁴.

Posto ciò assi per necessità a dire quel ch'è verissimo, che tanto la Costituzione quanto il Capitolo non considerarono indefinitamente i gradi di congiunzione, ma le sole persone ch'espressero, ad eccezion delle quali

¹ Rimostranza sulla riversione de' Feudi di Sicilia fol. 46.

² Fol. 48. — ³ Fol. 51. — ⁴ Fol. 53.

niuno è successibile a feudi, qualunque sia il grado in cui si ritrova.

Nè giova ricorrere al Capitolo 258 dell'Imp. Carlo V. La grazia che accordò detto Sovrano, in nulla, nè in male, nè in bene può influire per la determinazione di quel punto, che abbiam per le mani; poichè riguardò solo un caso particolare, in cui non ci avea il Fisco alcun interesse: che sia così bisogna richiamarsi alla memoria che nel Capitolo *si aliquem*, che leggesi nel corpo de' Capitoli del Regno sotto il nome del Re Giacomo d'Aragona, vi si veggono tre parole, mercè le quali credesi d'esser l'uterino abilitato a succedere nel feudo paterno del fratello premorto senza discendenti¹. In forza di ciò l'uterino pretendeva escludere i collaterali più remoti, ancorchè provenissero dall'acquirente del feudo, cosa che non sembrava nè conveniente nè ragionevole; il perchè dimandossi in grazia, *che nella successione delli Feghi non possa, nè debba a modo alcuno succedere il fratello uterino, essendoci vivi i discendenti della linea del primo acquistatore, eccetto quando tutti fossero mancati della linea predetta del primo acquistatore ad escludere il Fisco: placet Caesar. et Cath. Majest., et deinceps sic observetur.* Se questo è il tenore della grazia chiaramente si vede che riguarda solo l'interesse tra privati, in un caso in cui mai potea averci interesse il Fisco, postochè presupponevasi di rimanere dall'uterino escluso.

Il tenore dell'anzidetta grazia può dare occasioni a varie dispute, val quanto dire se abbia ad aver luogo anche ne' feudi nuovi, e se possa giovare ne' feudi antichi a quei discendenti del primo acquistatore, che per grado non sarebbero successibili, tanto che se non esistesse l'uterino si darebbe luogo alla devoluzione, potendosi dire che, rapportandosi la grazia al Capitolo *si aliquem*, dee intendersi accordata per quei collaterali,

¹ Nell'anzidetta Rimostranza fol. 8 e 9.

che sono dal Capitolo ammessi e non già per altri tut-
tochè fossero discendenti dallo stipite del feudo: ma
tutte queste e simili cose riguardano l'interesse de'pri-
vati e non mai del Fisco che, posto il Capitolo, sempre
ed in qualunque caso si vuole che resterebbe escluso, e
perciò non debbo incaricarmene.

Il vero interesse del Fisco in questa materia sarebbe
l'esaminare, se il fratello uterino sia chiamato o pure
escluso dalla genuina lezione del Capitolo *si aliquem*,
che forse fraudolentemente fu alterata. Nell'anzidetta
mia rimostranza rapportai che, il medesimo adottato
dal Re Giacomo nel Regno di Sicilia, non sia altro se
non che una copia della Costituzione del Papa Onorio IV.
Or, consigliandosi l'originale, si scorge che il fratello
non congiunto dal lato del feudo non è ammesso, dap-
poichè vi si legge: *si decedendis feudum ab aliquo ex pa-*
rentibus sibi, et fratri comunibus pervenerat ad defunctum,
idem frater etc., ma nella copia si veggono aggiunte tre
parole, che tutto rovesciano, inducendo alla legge un
senso totalmente contrario, e le parole aggiunte sono:
vel non comunibus.

Or io dimando onde si ha, e qual'è il documento che
ne dimostra che il Re Giacomo nell'istesso tempo che
adottò la Costituzione di Onorio, l'avesse su tal arti-
colo alterata, ed alterata in una maniera non propria
ed incoerente? Altro certamente non mi si può rispon-
dere se non che il dire, che in tal fatta e con tale ag-
giunzione leggesi il Capitolo in istampa fin dalla prima
compilazione, che se ne fece.

Siccome tal fatto è vero, ed io ho avuto la sorte di
aver sotto gli occhi la prima rarissima edizione de'Ca-
pitoli del Regno, così è da riflettere a chi la fece, al
quando, e al come fosse una tal compilazione seguita.
L'autore ne fu Gio: Pietro Appulo Messinese, che stam-
polla in Messina e pubblicò nel 1495. Ei ci fece la pre-
fazione o sia il proemio e la conclusione, che intitolò:
Gratulatio peracti operis, e ci fa sapere ancora lo stato

deplorabile, in cui eransi ridotte in Sicilia le leggi re-
gie; gli archivii eransi bruciati, e non esistevano pub-
blici registri; in sostanza poco o nulla di certo se ne
sapea; tanto véro che, per dar riparo ad un tale scon-
certo, avendo il Vicerè D. Giovanni Launoì convocato
un congresso di giureconsulti, ed avendoli interrogati
sulla materia, *mussitarunt plerique, quibus ob inopiam*
seu potius editionis defectum nulla penitus erat cognitio.
Nonnulli vidisse tantum de sanctionibus aliqua fateban-
tur, sed occupantium avaritia transcribere nequisse; con-
querebantur alii penes quos erat quidem pars aliqua Prag-
maticarum, Capitulorum, et aliorum hujusmodi, sed fere
tertia quaeque linea mendosa legebatur, ideoque habentes
a carentibus parum differebant.

Ci fa inoltre sapere lo stesso autore le disposizioni
date dal Vicerè con aver incompensati taluni di farne
la raccolta, gl'inutili tentativi di costoro, e che a lui
solo dopo la lunga applicazione di 20 anni era riuscito
di farlo; ma nell'istesso tempo che ne racconta le fati-
che, i travagli da lui sofferti e le maniere usate per ve-
nirne a capo, con molta ingenuità nella fine della sua
conclusione manifesta che per il primo volume, in cui
per l'appunto sono i Capitoli del Re Giacomo, non si
prese altra pena se non che trascriverli da un vecchio
Codice, che gli avea somministrato uno de' primi feu-
datarii del Regno, qual era fin d'allora il barone di As-
saro: *Verum cum tria quisque volumina liber contineat*
nolo vos praeterire, primum unius dumtaxat auctoritate
Codicis vetustissimi, quem studiosus Baro Assari nobis
commodavit confectum esse, reliqua multorum collatione
peracta.

Se il compilatore avesse usata la diligenza di con-
frontare la copia del Capitolo contenuta nel vecchio Co-
dice improntatogli dal barone d'Assaro coll'originale,
o sia coi Capitoli di Papa Onorio, ne avrebbe veduta
l'alterazione, come può vedersi da chiunque ne faccia
ora il confronto presso lo storico civile del Regno di

Napoli, che per intero rapporta la Costituzione Pontificia¹.

A buon conto l'ammissione del fratello uterino del Regno di Sicilia *ultra pharum* ad esclusione del Fisco, che nella supplica data a Carlo V si presuppone per indubitata, attento il Capitolo *si aliquem* non ha altro appoggio se non che di essersi ritrovate scritte nella copia del barone d'Assaro le tre parole di sopra indicate *vel non comunibus*, ed essersi dall'Appulo in tal fatta dato per la prima volta alle stampe. Ed è ben di meraviglia il vedersi che nelle posteriori edizioni dei Capitoli del Regno non siasi fatto uso della prefazione e della conclusione del primo editore; che per non persersene la memoria furono tempo fa ristampate da un moderno nostro storico, a cui da me si erano somministrate².

L'interpolazione fatta nel Capitolo *si aliquem* si riduce ad evidenza, quando riflettasi sul tenore del Capitolo *Constitutionem* di Federigo d'Aragona. Questa legge si emanò per interpretare il Capitolo *si aliquem*, e per togliere il dubbio che era insorto se i collaterali in virtù del medesimo potessero succedere ne' feudi *etiam si avita, vel paterna non fuerunt, sed de novo quaesita*. Dunque le parole *vel non comunibus* non erano nel Capitolo di Giacomo; perchè, attente le medesime, non poteva su di ciò nascere alcun dubbio, nè ci era di bisogno che Federigo lo dichiarasse a pro de' collaterali pe' feudi, ch'erano stati fino allora concessuti, dovendosi la parola *fuerunt* intendere per le passate e non già per le future concessioni.

Quanto finora ho considerato a proposito della grazia da Carlo V accordata, che da niuno, per quanto io sappia, si è finora riflettuto, è materia che riguarda più tosto riforma e non già spiega. Con una nuova legge

¹ Giann. Stor. Civ. lib. 21, cap. 1.

² Carlo Pecchia Stor. Civ. e polit. del Reg. di Nap. tom. 3, in fin.

il Capitolo *si aliquem* dovrebbe ridursi alla sua genuina lezione, e dovrebbesi rivocare detta grazia conceduta su di un presupposto falso ed insussistente; ma per quanto io possa riputare una tal legge giusta e necessaria a farsi, veggio che l'incarico datomi si riduce semplicemente a spiega non già a riforma; quindi ritornando all'assunto, manifesto il mio sentimento sulla legge dichiarativa, che dovrà emanarsi.

A me sembra un'evidenza che il Capitolo *si aliquem* abilita soltanto il fratello e quei collaterali, che ne discendono fino al trinepote; e di non potersi a tenor del medesimo ammettere successione obliqua retrograda, nè anche nella persona del patruo e dell'amita, e molto meno de' collaterali ulteriori e de' loro discendenti.

Se il solo fratello è chiamato e la sua discendenza fino al trinepote: *Frater, aut ex liberis ejus usque ad trinepotem*; quelle altre parole che si leggono *ad successionem feudi omnibus personis simili gradu conjunctis eorum ordine admittentis*, unicamente han relazione ai discendenti de' fratelli, che furono espressi, e non già ai gradi superiori, de' quali non erasi fatta parola alcuna; tanto più quando si rifletta che tra collaterali dell'ordine superiore non vi sia persona, che possa dirsi congiunta *simili gradu* col fratello.

Nella materia feudale tutto è positivo, e non dobbiamo dar luogo ad argomenti neppure per identità o maggioranza di ragioni; ma quando mai dette parole potessero ammettere alcuna estensione, unicamente potrebbe aver luogo pe' discendenti della sorella. Questa sì che nell'ordine de' collaterali è congiunta *simili gradu* col fratello e la sua discendenza; siccome non è affatto considerata dalla Costituzione, così dal Capitolo non viene letteralmente chiamata. Sarebbe questa una equitativa interpretazione, a cui potrebbe il Re per sua clemenza divenire.

Dovendo consigliare il Re in termini di pretta giustizia, non debbo avanzarmi ad altro; ma quando per

eccesso di sua clemenza volesse abilitare anche le persone del patruo e dell'amita, che nè dalla Costituzione nè dal Capitolo nè espressamente nè tacitamente son contemplate, debbo avvertire che ciò sarebbe una grazia totalmente nuova, da riconoscersi unicamente dalla sua benefica mano per dar la norma soltanto per l'avvenire, e non mai per lo passato; ed essendo una mera grazia, quando la voglia accordare, dipenderà unicamente dal suo arbitrio il modificarla così circa la qualità de' feudi come circa le persone: val quanto dire se ammetterli solo ne' feudi aviti e paterni o anche ne' nuovi; e se essi solamente o anche la di loro discendenza fino ad un certo limitato grado abbiansi ad ammettere.